

Camera dei Deputati

VI° Commissione Finanze

-Audizione del 16/10/2019-

Proposta di Legge C. 780

**Definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore**

U.Di.Con. – Unione per la Difesa dei Consumatori, ringraziando per l'odierna possibilità di audizione, si prega di intervenire relativamente alla proposta di legge in oggetto fornendo le presenti osservazioni.

\* \* \*

**- Sull'art. 1 della proposta di legge C. 780**

La proposta legislativa in oggetto risulta finalizzata *in primis* ad istituire un massimale di costo per i premi assicurativi per la circolazione dei veicoli, a tutela dei contraenti virtuosi che non provocano sinistri.

Il provvedimento, come si legge negli atti parlamentari, è finalizzato ad arginare i costi per coloro che, pur non provocando incidenti e risultando quindi virtuosi, risiedono in territori "ad alta sinistrosità", ove le compagnie assicurative applicano costi sensibilmente più elevati anche per tale categoria di utenti.

L'esigenza di tutelare costoro appare condivisibile.

Ed infatti, come viene illustrato nella premessa alla proposta di legge, i contraenti che non generano sinistri non rappresentano un costo diretto per le imprese di assicurazione; questi utenti, ordunque, meritano di essere particolarmente avvantaggiati.

Non solo: devono essere eliminate le sensibili disparità di trattamento tra gli assicurati connesse al semplice fatto di risiedere in una data città piuttosto che in un'altra: non si comprende, invero, il motivo per cui un contraente che non incorre in sinistri debba essere penalizzato rispetto ad un altro parimenti virtuoso ma residente altrove.

Per tali ragioni di principio, pertanto, ogni provvedimento destinato a contenere i costi gravanti sui conducenti virtuosi -e rimuovere le disparità tra loro esistenti- non può essere ostacolato.

Tuttavia, con riferimento alla introduzione di un tetto massimale per i costi, appare opportuno muovere una riflessione.

Si teme, infatti, che l'introduzione di un massimale *ex lege*, inderogabile non solo *in pejus* ma anche in senso favorevole all'utente, possa generare potenziali effetti indesiderati.

Non è possibile escludere, infatti, che con l'introduzione di un massimale così rigido vi siano innalzamenti di costo per alcuni assicurati virtuosi che, pur risiedendo in zone "ad alta sinistrosità", fruiscono di premi potenzialmente inferiori a quello del proposto "massimale ex lege" (si pensi ad esempio, ai casi di particolari scontistiche per utenti convenzionati).

Inoltre, non è possibile escludere che per l'effetto di siffatta novità, il mercato si "adatti" compensando i mancati guadagni con un innalzamento generale dei prezzi.

Siffatte ipotesi, per quanto potrebbero apparire remote, non possono essere sottovalutate.

Per tale ragione, appare opportuno configurare il proposto "massimale ex lege" non come meccanismo integralmente sostitutivo della presente disciplina, bensì come limite integrativo rispetto alla odierna disciplina, applicabile solo nel caso in cui l'assicurato non abbia diritto a condizioni di polizza più vantaggiose.

In altre parole, si ritiene che il limite massimale debba poter essere derogabile "in mejus" e convivere con l'odierna disciplina, prevedendo che l'assicurato abbia diritto al regime a lui più favorevole.

Di tal maniera, si avrà garanzia dell'applicazione del premio più basso.

\*\*\*

**- Sull'art. 2 della proposta di legge C. 780**

La proposta di legge in commento è orientata inoltre ad estendere il diritto per l'assicurato a contratti con classe di merito a lui più favorevole. Siffatta esigenza di riforma appare condivisibile.

Ed infatti non si comprende il motivo per cui, nell'ambito del medesimo nucleo familiare, debbano coesistere diverse classi di merito.

Appare evidente, ad avviso di chi scrive, che per ovvie ragioni connesse all'uso comune dei veicoli, nell'ambito di un nucleo di familiari conviventi debba essere attribuita una sola ed unica classe di merito, per tutti i veicoli assicurati anche di diversa tipologia. La classe, naturalmente, non potrà che essere la più vantaggiosa.

\* \* \*

Con riserva di ulteriormente dedurre ed approfondire, nei tempi e nelle modalità che saranno ritenute opportune, laddove ritenuto utile.

Roma, lì 15.10.2019

Il Presidente Nazionale U.Di.Con.

Dott. Denis Domenico Nesci

